

Verbale di Accordo

Roma, 18 febbraio 2010

tra

Federmaco Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni

e

Feneal – Uil

Filca – Cisl

Fillea – Cgil

è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del *contratto collettivo nazionale di lavoro 19 febbraio 2008* per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

①

Art.1 Sistema contrattuale

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.

Le parti ~~assumono, nel regolare i propri comportamenti, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al~~ ~~Protocollo 23 luglio 1993~~ e realizzano e confermano con il presente c.c.n.l. una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro

~~In applicazione di quanto previsto ai punti 2) e 4) del capitolo 'assetti contrattuali' del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, Il Contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale triennale tanto per la parte economica che per quella normativa. per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.~~

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.

~~Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di La disdetta del ccnl - da darsi con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento - La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica e le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre sei mesi prima della scadenza del contratto.~~

La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i ~~tre~~ sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a ~~quattro~~ sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

~~La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.~~

Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del ccnl e la data del rinnovo.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled number 2.

B) Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale ~~in applicazione del punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al qual si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese~~ riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.

Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente ccnl, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 51 (premio di risultato) del presente ccnl.

Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.

La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.

Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20-12-1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i Gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e al Coordinamento delle R.S.U. se costituito, ovvero alle R.S.U. e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale.

Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate all'azienda - per i Gruppi contestualmente alla Organizzazione imprenditoriale nazionale - in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, likely representing the parties involved in the agreement. Some initials are clearly legible, such as 'lu', 'phc', 'se', 'UB', 'fy', '3', 'fede', 'Pa. da unire', and 'Bel'. There are also several stylized signatures and marks, including a large '3' inside a circle.

C) Impegni delle parti

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione industriali è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati) gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Nota a verbale

Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente ccnl, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.



The block contains numerous handwritten signatures and initials in blue ink. At the top center is a long, horizontal signature. To the left, there are several smaller signatures, some with initials like 'WPK' and 'SE' written above them. Below these are more signatures, including one that looks like 'Mon'. In the center, there are more signatures, including one that looks like 'du'. To the right, there are more signatures, including one that looks like 'Tom Dement' and another that looks like 'Loro Loro'. At the bottom center, there is a circled number '4'. At the bottom right, there are more signatures, including one that looks like 'S42' and another that looks like 'S42'.

Art. 2 Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN) – Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'Impresa

I. Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale (CPN)

(omissis)

Dichiarazione comune

Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente ccnl, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 dicembre 2010 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente ccnl, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento.

Tale Gruppo di lavoro sarà formato da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti Federmaco. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato Gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle Parti stipulanti su:

- I presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismo bilaterale;
- i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;
- il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del vigente ccnl al Comitato Paritetico Nazionale (CPN);
- le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell'eventuale organismo bilaterale in quanto non diversamente previsto dalla legge non potranno che essere a titolo gratuito.

Nota a verbale

Attivazione di un "Gruppo di studio paritetico" in materia di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori

Le Parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente ccnl, un "Gruppo di studio paritetico", formato da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti Federmaco, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili posizioni condivise da sottoporre alle Parti stipulanti.

II. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa (omissis)

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in blue ink, including a prominent signature with a circled number 5 in the center.]

Art. 33 Orario di lavoro

(omissis)

4. Banca ore

È istituita una Banca ore individuale operante dal 1.1.2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:

- le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3) del presente articolo;
- le riduzioni dell'orario di lavoro previste;
- eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale n.3) del pt.1, lett.A del presente articolo.

I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruiti entro i **€ 12** mesi dell'anno successivo.

L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, scattered across the lower half of the page. Some are clearly legible, such as 'L. De Marco' and 'L. De Marco', while others are stylized or abbreviated. There are also some small, illegible marks and initials.

Art. 51 Premio di risultato

Secondo quanto stabilito ~~dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti, ripresi nell'~~ dall'art. 1, Sistema contrattuale del presente contratto, **i cui contenuti** si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopracitato articolo sotto il titolo Contrattazione aziendale - ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti.

L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati.

Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale **previsto dalla normativa di legge.** ~~di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge.~~

Gli accordi aziendali o di gruppo, **stipulati successivamente alla data del presente rinnovo,** avranno durata ~~quadriennale~~ **triennale.**

Le parti (Azienda, R.S.U. e OSL), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.

Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1° comma del presente articolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di lavoro.

~~La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'Azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.~~

Dal 1° settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del c.c.n.l. 31-1-1991. Gli importi in misura fissa aziendali corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.

Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto della istituzione del Premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul Premio annuale di risultato.

The bottom of the page is filled with numerous handwritten signatures and initials in blue ink. Some are clearly legible, such as 'Pte', 'LW', 'SE', 'L3', 'Pte', 'LW', 'SE', 'L3', 'Pte', 'LW', 'SE', 'L3', 'Pte', 'LW', 'SE', 'L3'. Others are more stylized or scribbled. There is a circled number '7' in the bottom center. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'Pte' or 'LW'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping the text.

Nota a verbale

Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo, ~~e di cui al Protocollo 23 luglio 1993~~, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di legge, presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici.

Norma transitoria

Avvio della negoziazione della contrattazione di secondo livello nell'anno 2010

Fermo restando quanto previsto in tema di contrattazione aziendale dagli articoli 1 (sistema contrattuale lettera b contrattazione aziendale) e 51 (premio di risultato) le Parti considerano la contrattazione di secondo livello – che collega aumenti salariali variabili, concordati tra le parti, al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità efficienza nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa – un utile strumento che può consentire di rilanciare la crescita della produttività e della competitività delle aziende, concordano quanto segue:

- Fino al 31 ottobre 2010 non potrà essere effettuata, nelle aziende che applicano il presente ccnl, la contrattazione a livello aziendale così come definita nell'art.1 e nell'art.51 del presente ccnl;
- tutti gli accordi di secondo livello con scadenza anteriore alla firma del presente rinnovo contrattuale, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza;
- si prende atto che le richieste contenute nelle piattaforme rivendicative già presentate saranno utile base per la ripresa della discussione per i rinnovi degli accordi aziendali che produrranno effetti dal 2011;
- viene confermato che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di secondo livello non potrà svolgersi nell'anno solare in cui sia previsto il rinnovo del ccnl.

(nuovo articolo) Art. 51 bis Elemento di garanzia retributiva

A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 120 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal ccnl.

A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro – quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico – produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.



The bottom of the page features numerous handwritten signatures in blue ink, arranged in several rows. At the bottom center, there is a blue circle containing the number 9.

Art. 61 Previdenza Complementare

La contribuzione a CONCRETO, "Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni", istituito con l'Accordo 27.1.1999 tra Federmaco e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, è così ripartita a partire dal ~~1° marzo 2008~~ **1° luglio 2011**:

- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'~~1,20%~~ **1,30%** della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.

A partire dal 1° luglio 2012 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;

A partire ~~dalla stessa data del~~ dal 1° marzo 2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Concreto, è posta a carico dell'Azienda di riferimento.

Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A di Concreto, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.

Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea di Concreto le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2a classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Concreto.

Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal C.c.n.l. è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Concreto.

10

Federmaco e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea – Cgil, in qualità di Parti stipulanti, si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale definita dal ccnl costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo.

Anche in considerazione della complessità della materia, la citata “Commissione operativa” dovrà acquisire una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo con particolare riguardo alla disciplina fiscale dei contributi ai fondi sanitari integrativi (art. 1, commi 197 – 199, legge 24 dicembre 2007, n. 244; Decreto del Ministero della Salute 31 marzo 2008, già noto come “Decreto Turco”) e successive modificazioni.

Le parti convengono fin d'ora che i riflessi economici che deriveranno dalla istituzione del fondo di assistenza integrativa avranno effetto a partire dal ~~prossimo CCNL~~ (1.01.2012).

Ove un lavoratore iscritto al fondo manifesti la volontà di non rinnovare o rescindere la sua partecipazione al fondo, decadrà automaticamente anche la contribuzione da parte della azienda.

azienda.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale, sarà corrisposto con la retribuzione del mese di **marzo 2010** un importo forfettario "una tantum" di **60,00 (sessanta/00)** euro lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo **1° gennaio – 28 febbraio 2010**. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L'importo forfettario "una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, l'importo forfettario "una tantum" è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo **1° gennaio – 28 febbraio 2010**, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno utili ai fini dell'importo forfettario di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo **1° gennaio – 28 febbraio 2010** abbiano fruito di trattamenti di cig, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfettario "una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures in blue ink]

Art. 44 Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali

I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 dicembre 2009 sono incrementati, a partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili :

Aumenti retributivi triennio 2010 - 2011 - 2012						
Area Professionale	Livelli	Parametri	dal 1° marzo 2010 (euro mese)	dal 1° gennaio 2011 (euro mese)	dal 1° gennaio 2012 (euro mese)	Totale euro
Area direttiva	3°	210	48,00	60,00	90,00	198,00
	2°	188	42,97	53,71	80,57	177,26
	1°	172	39,31	49,14	73,71	162,17
Area concettuale	3°	163	37,26	46,57	69,86	153,69
	2°	157	35,89	44,86	67,29	148,03
	1°	149	34,06	42,57	63,86	140,49
Area specialistica	3°	140	32,00	40,00	60,00	132,00
	2°	134	30,63	38,29	57,43	126,34
	1°	129	29,49	36,86	55,29	121,63
Area qualificata	2°	121	27,66	34,57	51,86	114,09
	1°	116	26,51	33,14	49,71	109,37
Area esecutiva	1°	100	22,86	28,57	42,86	94,29
Salvo errori e/o omissioni						

Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del differenziale inflativo pregresso.

Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.

[Area with multiple handwritten signatures in blue ink]

Pertanto i minimi tabellari mensili relativi alle aree professionali e, in quest'ambito, a ciascun livello e valevoli per tutti i settori alle date sopraindicate, sono quelli di cui alla seguente tabella:

Tabella dei minimi mensili contrattuali dal 1° marzo 2010 al 31 dicembre 2012								
Area Professionale	Livelli	Parametri	Ex Contingenza	EDR	Minimi al 31/12/2009	Minimi dal 01/03/2010	Minimi dal 01/01/2011	Minimi dal 01/01/2012
Area direttiva	3°	210	533,43	10,33	1.441,23	1.489,23	1.549,23	1.639,23
	2°	188	530,24	10,33	1.290,24	1.333,22	1.386,93	1.467,50
	1°	172	523,11	10,33	1.180,44	1.219,75	1.268,89	1.342,61
Area concettuale	3°	163	523,11	10,33	1.118,67	1.155,93	1.202,50	1.272,35
	2°	157	523,11	10,33	1.077,49	1.113,38	1.158,23	1.225,52
	1°	149	519,55	10,33	1.022,59	1.056,64	1.099,22	1.163,07
Area specialistica	3°	140	519,46	10,33	960,82	992,82	1.032,82	1.092,82
	2°	134	517,65	10,33	919,64	950,27	988,56	1.045,98
	1°	129	517,65	10,33	885,33	914,81	951,67	1.006,96
Area qualificata	2°	121	515,49	10,33	830,42	858,08	892,65	944,51
	1°	116	515,49	10,33	796,11	822,62	855,77	905,48
Area esecutiva	1°	100	513,24	10,33	686,30	709,16	737,73	780,59

Salvo errori e/o omissioni

Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al trattamento economico previsto per il 3° livello dell'area direttiva, è stabilita la corrispondenza di una indennità di funzione il cui importo è pari a € 41,32 lorde mensili.

Agli appartenenti all'area esecutiva viene confermato l'importo, istituito con il c.c.n.l. 21/7/79, di € 7,75 lorde mensili, corrisposto quale "superminimo collettivo di gruppo" da valere agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Dex", "Lorenzo", "Domenico", and others, along with various initials and marks.]

Art. 70 Decorrenza e durata

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto - ~~decorre dal 1° febbraio 2008 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011~~ che ha valenza per il triennio **2010, 2011 e 2012** - ~~decorre dalla data di stipula e scade per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.~~ **il 31 dicembre 2012.**

~~Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r.r. Il contratto s'intenderà rinnovato se non disdetto almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.~~

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.

Allegato n. 1

Quota contribuzione una tantum a favore delle organizzazioni sindacali Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi **dal 1° al 31 giugno 2010**, comunicheranno che in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le organizzazioni sindacali stipulanti Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di **30,00 (trenta/00) euro** da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di settembre **2010**.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di giugno **2010**, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 luglio **2010**.

Entro il 31 dicembre 2010, Federmaco provvederà a comunicare alle segreterie nazionali di Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea - Cgil il numero complessivo delle trattenute effettuate dalle aziende associate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul conto corrente bancario n..... intestato a, presso.....che sarà successivamente indicato dalle stesse organizzazioni sindacali.

Roma, 18 febbraio 2010.

Federmaco

Feneal - Uil

Filca - Cisl

Fillea - Cgil